

BGE 1 I 443

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_443

FR: ATF 1 I 443

IT: DTF 1 I 443

Volltext

1. Abtretung von Privatrechtll. No t 14 u. 115. 443 2. Ausmittlung der Entschädigung. - Fixation de l'indemnité. 115. Sentenza 9 marzo 1875, nella causa Novi e Bolla. NeUa causa delli signori Ces are Novi di Milano, e Pietro Bolla di Mezzana, proprietari d'una fabbrica di mattoni in Balerna, ricorrenti, espropriati, rappresentati dall'avv. signor Brunner di Berna, contro la Direzione della ferrovia del Gottardo, convenuta espropriante, rappresentata dal sig. avv. Winklel' di Lucerna, in punto ad indennizzi per cessione di diritti privati. Considerando emergere dagli Atti ed Allegati di Causa oltre alle circostanze di fatto già contenute e accennate nel preavviso della Commissione d'Inchiesta - stato a suo tempo comunicato ad amendue le Parti - ancora le seguenti, cioè: A. 11 preavviso della Commissione d'Inchiesta stabilisce dovere la Società ferroviaria del Gottardo, sotto riserva della successiva misura per amendue le Parti, corrispondere ai ricorrenti le seguenti indennità: 1. Centesimi trenta per cadauno dei 594 metri quadrati dei N. 2, 2.a, 2.c, 2.g, 2.h; 2. Centesimi settantacinque per cadauno dei 971 m. q. del N. 2.h; 3. Centesimi sessantacinque per cadauno dei 1175 m. q. dei N. 2.i e 2.f; 4. Centesimi cinquanta per cadauno dei 334 m. q. dei N. 2.i e 2.1; 5. Franchi sette e centesimi venti (fr. 7,20) per cadauno dei 3,100 m. q. della cava di creta, diffalcandone, in base alla misura, già eseguita dall'ingegnere Reali, il valore dell'argilla escavata prima dell'espropriazione, in ragione di fr. 1,80 per ogni metro cubo; 6. Franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1,80) per cadauno dei 1830 metri cubi della scarpa; 7. Franchi quattro e centesimi trenta per cadauno dei 444 B. Civilrechtspflege. 871 m. q. del fondo erroneamente attribuito al Capitolo di Balerna; 8. Franchi duecento quaranta per 10 stabilimento di 4 piazze di lavoro; 9. Franchi seimila settecento venti in compenso degli inconvenienti recati all'industria. Essere la Società ferroviaria obbligata; a tenore del dispositivo IIIo del giudizio della Commissione di stirna, a costruire presso il kilom. 22,640-22,645 un sottopassaggio largo 5 metri e di sufficiente altezza; Dovere le spese d'inchiesta, sommandosi a fr. 1,785, essere supportate per 1/3 dai ricorrenti e per gli altri 2/3 dalla Società convenuta. B. Questo preavviso non fu accettato né da una parte né dall'altra, e nell'udienza d'oggi i ricorrenti conclusero a domandare le seguenti riforme del preavviso medesimo: 1. Che i 756 metri quadrati costituenti la parcella indicata nel piano al N. 2.i venissero calcolati in aggiunta allo strato d'argilla presentante una profondità « argillare j) di 4 metri; cioè che detto strato venisse a presentare non un'area di 3,100, ma una invece di 3,856 m. q.; 2. Che fosse determinata in 5,819 metri cubi la perdita d'argilla proveniente dalle scarpate a costruirsi; 3. Che il prezzo d'ogni metro cubo d'argilla venisse stabilito in fr. 2; 4. Che fosse aumentato l'indennizzo complessivo per gli inconvenienti recati all'industria; 5. che tutte le spese venissero caricate alla ferrovia del Gottardo; C. il rappresentante della società convenuta propose invece € domando: ad A 5 del preavviso della Commissione d'Inchiesta, che venisse misurato e determinato il quantitativo dell'argilla stata scavata, e quindi definitivamente stabilito nella sentenza l'indennizzo da corrispondersi ai ricorrenti; ad A 7

ibidem, che gli 871 m. q. fossero completamente 1. Abtretung von Privatreden. No 115. 445 lasciati in disparte, rimandando i ricorrenti, e alla loro azione relativa ad essi, al Capitolo di Balerna, e ad C ibidem, che venissero addossate ai ricorrenti tutte le spese dell'Inchiesta, congiuntamente ad un equo indennizzo per la Società ferroviaria. Nel resto, ciascuna delle parti propose e domando la conferma del preavviso commissionale. Considerando in linea di diritto, che: 1. In quanto riguarda la prima domanda conclusiva dei ricorrenti, che cioè i 756 m. q. della parcella 2.1 venissero esentati in aggiunta al costo di argilla presentante una profondità « argillosa » di 4 metri, e dovesse di conseguenza la Società convenuta corrispondere ai ricorrenti per ogni m. q. non soltanto 65 centesimi, ma franchi sette e centesimi venti, 0 rispettivamente franchi 0.00, ~ non vi può essere dubbio, che tale parcella, trovandosi precisamente fra due cave d'argilla, 2.h e 2.1, dev'essa pure contenere dell'argilla, ed è destinata realmente a servire ai bisogni della fabbrica di mattoni che appartiene ai ricorrenti. 2. La Società ferroviaria non ha però basato la di lei opposizione, contro siffatta prima domanda conclusiva, sul fatto 0 sulla considerazione che quella parcella non rappresenta una parte della cava d'argilla, ma bensì precipuamente sul fatto, che non si è peranco incominciato lo scavo e l'esportazione d'argilla da questa parcella, non venendo la stessa infino ad oggi che come terreno da coltivazione utilizzata e tale essendo pure il suo aspetto, che deve solo servire di base e norma alla relativa stima. 3. Ma il valore di un fondo non dipende già dal modo con cui esso viene utilizzato, bensì dalla fertilità sua di produzione e di utilizzazione. Ora, il modo e la qualità dell'impiego possono senza dubbio costituire un momento, un mezzo probatorio; ma, siccome l'espropriato ha diritto a pretendere un pieno compenso per tutti i danni che - senza sua colpa - derivano alla sua proprietà in conseguenza dell'espropriazione (art. 3 della legge federale sulle espropriazioni), così il modo e la qualità dell'impiego non possono servire di norma in quanto consta con certezza che il fondo potrebbe essere più convenientemente utilizzato (così per es. un terreno a piantagione come area da fabbrica, oppure, - come nel caso attuale - per l'estrazione di materiale idoneo alla fabbricazione di mattoni ecc.). In questo caso dev'essere corrisposto all'espropriato il pieno valore della eredità propria, il valore cioè corrispondente alla fertilità produttiva e d'utilizzazione del fondo in discorso, e qui poi specialmente, esistendo un rapporto, una connessione economica fra il fondo espropriato e la restante proprietà dei ricorrenti, il rapporto di valore che ne risulta per la prima (fondo) dev'essere portato in conto nella determinazione del valore spettante alla intera proprietà residuante. 4. Dimostrata così la ragionevolezza in massima della prima domanda conclusiva dei ricorrenti, appare per l'indennizzo da loro chiesto - in conseguenza ed applicazione di tale massima - troppo elevato; e da per la ragione che - avendo ommesso egli stessi i ricorrenti di farlo - non è provato contenere anche la parcella 2.1 uno strato d'argilla della profondità di metri quattro. Egli è ben vero, che la parcella 2.h confinante con un lato della parcella in discorso (2.1) presenta uno strato argilloso d'eguale profondità, ma d'altra parte invece la parcella 2.1 che ne delimita il lato opposto non ne contiene che uno strato di metri due e quaranta centimetri. Ne risulta dunque, che da 2.h a 2.1 la cava d'argilla diminuisce d'intensità e di spessore, e pare quindi giusto e conveniente di ammettere per la parcella 2.1 uno spessore medio di 3,20 metri cubici; laonde ne deriverebbe per questa parcella un indennizzo 0 compenso di franchi 7.50 e centesimi settantacinque al metro cubo. 5. In quanto concerne invece le altre parti del preavviso commissionale state attaccate dai ricorrenti, non v'è motivo e fondamento di riformarle. Ed è poi principalmente meno vero, che la convenuta Società abbia ammesso e riconosciuto l'obbligo in lei al pagamento di franchi due per ogni I.

Abtretung von Privatreehten. No t 15. 44'7 metro cubo d'argilla e di franehi otto per ogni metro qua- drato di superficie argillosa. Relativamente a quello strato d'argilla ehe si trova nelle scarpe ed all' indennizzo a eorri- spondersi pei danni indiretti, la perizia privata dei sigri Poneini e Bernardazzi non vale eertamente a togliere la forza e l'importanza della perizia offieiale fatta dal perito federale, e sulla quale soltanto il preavviso eommissionale si basa. 6. Delle domande eonelusionali presentate dalla parte eon- venuta, la prima non ha per iseopo una riforma materiale deI progetto di sentenza della Commissione d'Inehiesta, im- peroeM detta parte convenuta desidera soltanto ehe ~ af- fine di evitare ulteriori litigi - quella somma eh'essa avrebbe diritto di diffaleare dalla cifra d'indennizzo per il quantita- tivo d'argilla ehe venne gia estratto ed esportato prima deU' espropriazione, venga fin d'oggi definitivamente determinata. Ma, quantunque i rieorrenti non si siano opposti a questa istanza, pure l'istanza stessa non pub essere soddisfatta, inquantoeM, sulla sola base degli atti di cauea e senza prima aver sentito il parere d'un uomo esperto neUa materia, torna assolutamente impossibile di stabilire un ealeolo esatto dell'argilla gia stata estratta, e d'altra parte unnuovo rinvio deUa vertenza agli esperti non potrebb'essere ragionevol- mente legittimato. 7. Riguardo aHa seconda domanda conclusionale della parte convenuta, none sicuramente aneora eerto e stabilito, ehe, - eome l'ammette il preavviso della Commissione d'In- chiesta, - il terreno situato fra il riale e la possessorie dei Capitolo di Baierna, dei quale 871 metri quadrati furono espropriati per la ferrovia, sia stato erroneamente attribuito al eapitolo di Balerna. Il eertifieato pel capitolo stesso pre- sentato, ma non eerziorato però e senza legittimazione, in punto alla di lui genuinita, deli' Amministratore Can. G. B. Uboldi, sotto la data dei 29 agosto u. S., non basta sieura- mente per eostituire la prova ineombente ai rieorrenti, ehe ei oe gli 871 m. q. di eui sopra a loro veramente apparten- 448 R Civilrechtspflege. gano, rispettivamente, - eia ehe soprattutto importa e nees- sita stabilire _ siano gia stati loro proprieta prima aneora, o almeno al tempo della esposizione dei piano parcellare; altri mezzi probatorii poi non si trovano eontenuti negli atti di causa. 8. E tanto meno risulta dagli atti di causa con certezza ed evidenza, ehe la pareella inqlllestione - all'epoca della esposizione del piano parcellm'e - appartenesse al Capitolo "di Balerna: eosi pure, ehe i rieorrenti abbiano realmente perduto ogni diritto a far valere la loro domanda per inden- nizzo relativamente agli 871 m. q. in discorso per il fatto d'avere ommesso le notificazioni dalla legge preseritte. -- Risulta invece ehe questo punto di quistione non fu sino ad ora rischiarato e preeisato, e sembra quindi ehe il miglior modo di venire ad una eonveniente risoluzione sarebbe "quello di accordare ai rieorrenti, pel easo in cui il sovraeitato fondo avesse realmente appartenuto ad essi gia fin "dall'epoea della esposizione dei piani, - a tenore della perizia deI sig. Zol- linger, - un indennizzo di fr. 4. 30 per ciascheduno degli 871 metri q., riserbando loro unieamente il compito di pro- vare ehe n'erano gia proprietari all'epoea in eui i piani fu- rono esposti al pubblico. 9. In quanta riguarda finalmente le spese dell'inchiesta e l'odierna tassa di giustizia, appare eonforme al rapporto in eui si trovano le parti relativamente alle loro reeiproeha ra- gioni ed aHa riuscita delle stesse, la ripartizione nel senso proposto dalla Commissionne d'Inchiesta, in guisa eioe ehe 1/3 cada a carico dei rieorrenti, e gli altri 2/3 vengano addossati aUa Soeietà eonvenuta. Quindi il Tribunale federale ha giudicato e giudica : 1. « La Soeietà ferroviaria deI Gottardo deve pagare ai rieorrenti i seguenti indennizzi : a : centesimi trenta (30) par eadauno dei 594 m. q. dei N. 2, 2.a, 2.e, 2.g, 2.k; I. Abtretung von Privatreehten. No 115 u. 116. 449 b : centesimi settantacinque (75) per eadauno dei ID. q. deI N. 2.b; C: centisimi settantacinque (75) per cadauno dei m. q. deI N. 2.1; d : franchi cinque e centesimi settantacinque (fr. 5. 75) per cadauno dei 756 m. q. deI M. 2.i; ~ : centesimi cinquanta (50) per eadauno dei 344

m. q. d61 N. 2.a e 2.f; f: franchi sette e centesimi venti (fr. 7. 20) per cadauno dei 3,100 m. q. della cava d'argilla, dedotto per il valore di quel quantitativo d'argilla eh'era già stato estratto ed esportato all'epoca della espropriazione, a tenore della misura fattane dal sig. log. Reali, ed in ragione di franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1.80) per ogni metro cubo; g : franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1.80) per cadauno dei 1840 metri cubi della scarpata ; h: franchi duecento quaranta per 10 stabilimento di 4 piazze di lavoro ; i : franchi seimila settecento venti (fr. 6,720) in compenso degli inconvenienti recati all'industria. 2. CI Relativamente agli 871 m. q. di terreno argilloso al N. 2.1., resta riservato ai ricorrenti di provare che già all'epoca della esposizione del piano parcellare, erano essi i proprietari di questa parcella, e dov'essi riescano a fornire una tal prova, - la Società ferroviaria dovrà pagare loro un indennizzo di franchi quattro e centesimi trenta (fr. 4. 30) per ogni m. q. 3. t: Ad amendue le parti è riservata la successiva misura dei fondi espropriati. » 116. Urt. del 21. Id. del 1875 in <Saden meber gegen @;enttalban. A. :Vertrag beg 3uftruttionßrid)terg gef)t baf)in: :vie ma9ngefeUfd)aft 9a6e ber I.:rr6fd)aft 'cer ~tau Stat)arina meber fe!. AU beAalen : 29

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.